

**ALLEGATO A AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA**

DOCUMENTO INTEGRATIVO DEL “MODELLO 231”

1. PREMESSA

Il presente documento si riferisce ai reati che possono essere astrattamente realizzati da coloro che, in nome o per conto della Multiservizi, tengono rapporti con lo Stato, gli enti pubblici nazionali e gli enti pubblici locali ovvero gli enti pubblici stranieri (nel prosieguo, semplicemente “Pubblica Amministrazione” o “P.A.”), ma anche coloro che agiscono rivestendo qualifica pubblicistica.

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., «sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa», intendendosi per tale ultima «la funzione ... disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». Sono, invece, Incaricati di un Pubblico Servizio «coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio», intendendosi per tale «un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

Il criterio oggi preferito dal legislatore è, dunque, di tipo “effettivistico”: i soggetti pubblici si riconoscono per quello che concretamente fanno e non per la loro investitura formale.

La Multiservizi è sottoposta ad un regime giuridico particolare, essendo per alcuni aspetti una società commerciale di diritto privato, presentando invece sotto altri profili non indifferenti elementi di natura pubblicistica, che le derivano dalla sua stessa natura di società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, di «stazione appaltante qualificata come «organismo di diritto pubblico (d.lgs. 50/2016) e di ente di diritto privato in controllo pubblico (d.lgs. 33/2013).

La Multiservizi può essere dunque chiamata a rispondere dei reati in oggetto, commessi nel suo interesse o vantaggio, sia quando un soggetto afferente alla stessa operi in qualità di soggetto privato, sia qualora egli, nello svolgimento di una specifica funzione, assuma qualifica pubblicistica.

2. LE SINGOLE FATTISPECIE CONTEMPLATE NEL D.LGS. N. 231/2001 AGLI ARTT. 24 E 25

Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire

iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La norma è finalizzata ad evitare che vengano poste in essere delle frodi successivamente alla concessione di erogazioni pubbliche legate al raggiungimento di finalità di pubblico interesse.

La condotta di cui sopra si realizza non utilizzando, ovvero distraendo anche solo parzialmente, denaro pubblico, nonché utilizzandolo per fini diversi dalla sua destinazione. Il reato si consuma nel momento in cui al denaro ricevuto viene conferita una destinazione diversa da quella per la quale era stato erogato, ovvero non viene utilizzato nei tempi e modi previsti dalle condizioni di erogazione.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non avere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

La norma penale in esame è finalizzata ad evitare che vengano poste in essere delle frodi legate alla concessione di erogazioni pubbliche con conseguente danno per le risorse pubbliche destinate a perseguire scopi di interesse generale.

La violazione dell'articolo di cui sopra è in rapporto di sussidiarietà rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis C.P.), di cui si dirà appresso, nel senso che la stessa si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale ultima fattispecie di reato. La condotta è costituita dall'utilizzo o dalla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero dall'omissione di informazioni dovute, mediante i quali si ottengono indebitamente, erogazioni da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Il reato si consuma al momento in cui si ottiene l'erogazione.

Art. 356 Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La condotta consiste nel porre in essere artifici o raggiri inducendo in errore lo Stato, un altro ente pubblico, ovvero un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, quale controparte contrattuale nell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la prestazione di servizi o forniture, ovvero nell'adempimento in genere degli obblighi di un contratto di somministrazione o di appalto concluso con i medesimi soggetti.

Art. 640 Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La fattispecie della truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (inclusi gli Stati membri dell'Unione e le istituzioni dell'Unione Europea) è posta a tutela il patrimonio di tali soggetti pubblici.

Tale reato si configura qualora, al fine di realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato o altro ente pubblico, con conseguente danno per lo stesso.

Tale tipologia di reato può essere posta in essere in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nella partecipazione a gare d'appalto della P.A. (ad esempio, fornendo alla Pubblica Amministrazione dati o informazioni non veritieri o supportati da documentazione artefatta al fine di partecipare ed ottenere l'aggiudicazione della gara stessa) ovvero similamente nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi.

In particolare, nella truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche l'impiego di artifici o raggiri è finalizzato ad ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni similari. Ad esempio, una società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici.

Art. 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Questa fattispecie di reato è posta a tutela del patrimonio dei soggetti pubblici indicati nella norma, nonché l'interesse al regolare funzionamento dei sistemi informatici.

Essa si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. Tale illecito può realizzarsi ad esempio quando, dopo aver ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo relativo a finanziamenti superiore a quello legittimamente ottenuto. Altro esempio di frode informatica può essere il

seguente: una società che intendesse partecipare ad una gara per l'assegnazione di una licenza potrebbe alterare i registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione della gara stessa. Oppure potrebbe compiere alterazioni per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse della Società (come la dichiarazione dei redditi), già trasmessi all'Amministrazione competente.

Le tre fattispecie sopra illustrate sono tutte riconducibili al reato di truffa, essendo ipotesi criminose in rapporto di specialità con questo e diversificandosi da essa solo per alcuni elementi, per tutte valgono le seguenti osservazioni:

- Le condotte consistono sempre in artifici e raggiri tali da indurre in errore il soggetto passivo; in particolare, nell'ipotesi di cui all'art. 640 ter, tali artifici sono costituiti dall'alterazione di sistemi informatici o telematici o dall'intervento illegittimo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico.*

Con riferimento a tale ultima fattispecie, la Società ritiene che non vi sia un profilo di rischio da gestire in maniera specifica; i protocolli indicati nella presente Parte Speciale costituiscono un adeguato presidio per la prevenzione dei reati di truffa in genere.

- È necessario poi il conseguimento di un ingiusto profitto inteso come effettivo indebito vantaggio a favore dell'agente e connessa diminuzione patrimoniale del soggetto passivo;*
- L'elemento soggettivo, invece, è costituito dal dolo generico. Rileva anche il dolo eventuale, ovvero il dubbio sulla sussistenza in concreto degli elementi costitutivi della fattispecie e relativa assunzione del rischio mediante realizzazione della condotta.*

Art. 314 Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 320 Corruzione di persona incarica di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.*
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.*

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323 Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 346-bis Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Le ipotesi in esame tutelano la tutela del patrimonio della pubblica amministrazione e l'interesse al buon andamento e imparzialità della stessa, nonché dell'imparzialità dell'attività giudiziaria.

Al fine di comprendere i rischi-reato di concussione e corruzione e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che:

- la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;*

- *sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.*

Qui di seguito si riporta il contenuto degli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati in esame, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione a titolo esemplificativo delle possibili condotte sovrapponibili alle fattispecie.

Il reato di peculato si perfeziona allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si appropria di denaro o altra cosa mobile altrui, avendone il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio.

Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui è integrato allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Entrambi i predetti reati, per espressa previsione del legislatore (art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001) hanno rilievo sotto il profilo del D.Lgs. n. 231/2001 solo quando il fatto offende un interesse finanziario dell'UE.

Il reato di concussione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato già in astratto è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. n. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 stesso, nell'ipotesi in cui un soggetto in posizione apicale o soggetto sottoposto all'altrui direzione (v. artt. 5, 6 e 7 del Decreto) concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Inoltre, il comportamento concussivo deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come accade di solito, nell'esclusivo interesse del concussore.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, a differenza della concussione nella quale il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

I reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità che non gli compete, o ne accetta la promessa, per l'esercizio dei suoi poteri o delle sue funzioni, ovvero per omettere o ritardare o

per aver omesso o ritardato atti del suo ufficio, ovvero per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri del suo ufficio.

Dei reati di corruzione rispondono, in base all'art. 321 c.p., anche i soggetti che danno o promettono al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

L'art. 319 bis c.p. prevede un aggravamento di pena qualora il fatto riguardi il conferimento di pubblici impieghi, l'attribuzione di stipendi o pensioni ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il p.u. o l'i.p.s. appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

L'ipotesi di cui all'art. 319 ter c.p., invece, si realizza nel caso in cui i soggetti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto, al fine di danneggiare o favorire una parte in un procedimento giudiziario civile, penale o amministrativo, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, corrompano un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Un aggravamento sanzionatorio è previsto nel caso in cui dalla corruzione derivi una ingiusta condanna.

Il reato previsto dall'art. 319 quater c.p. si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Risponde del reato anche chi dà o promette il denaro o l'altra utilità.

L'ipotesi di cui all'art. 322 c.p. si configura nel caso in cui, in presenza dei comportamenti di cui sopra, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli, ovvero qualora sia quest'ultimo a sollecitare la promessa o dazione, ma l'accordo corruttivo non si perfeziona perché il privato non accetta.

Il reato di abuso d'ufficio che, per espressa previsione del legislatore (art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001) ha rilievo sotto il profilo del D.Lgs. n. 231/2001 solo quando il fatto offende un interesse finanziario dell'UE, viene commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Il delitto di traffico di influenze illecite, inserito nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 dalla L. n. 3/2019 (c.d. legge spazzacorrotti), mira a sanzionare attività tipicamente prodromiche e preparatorie di condotte corruttive.

Esso realizza cioè una forma di tutela anticipata dell'interesse alla legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, sanzionando il comportamento di colui che, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il predetto pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Risponde del reato anche chi dà o promette.

La fattispecie prevede quindi due destinatari del denaro o del vantaggio patrimoniale: un intermediario (prezzo della intermediazione illecita) oppure direttamente il pubblico ufficiale.

L'intermediazione deve avvenire in relazione ad un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, compiuti o da compiersi.

Con l'abolizione dell'art. 346 c.p. (millantato credito) la condotta di cui all'art. 346 bis c.p. si realizza anche nel caso in cui le relazioni siano millantate e non effettivamente esistenti.

Avendo la funzione di anticipare la tutela con riferimento alle dinamiche corruttive, la norma rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, e si consuma nel momento stesso della ricezione o dell'accettazione della promessa della remunerazione di cui sopra.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella rappresentazione e volizione in relazione alla remunerazione o la promessa in cambio dell'intermediazione svolta o da svolgere.

I reati di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si configurano anche nei confronti dei soggetti che operano in ambito comunitario, degli Stati esteri indicati dall'art. 322 bis c.p., della Corte Penale Internazionale, nonché delle organizzazioni pubbliche internazionali, in quanto tutti assimilati, a seconda dei casi, a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio.